

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., in modalita' telematica Application Service Provider (A.S.P.) per la fornitura istallazione e messa in servizio, in modalita' leasing della durata di quattro anni, di un sistema laser ad olmio con somministrazione di materiale di consumo destinato all'U.O.C. di Urologia abilitata al trapianto, del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., in modalita' telematica Application Service Provider (A.S.P.) per la fornitura istallazione e messa in servizio, in modalita' leasing della durata di quattro anni, di un sistema laser ad olmio con somministrazione di materiale di consumo destinato all'U.O.C. di Urologia abilitata al trapianto, del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria.

ART. 1 – OGGETTO

Procedura di gara per la fornitura installazione e messa in servizio, in modalita' leasing della durata di anni 4, di un sistema laser ad olmio con somministrazione del materiale di consumo destinato all' U.O.C. di Urologia per il trattamento di calcolosi urinaria, ipertrofia prostatica benigna (HoLEP), stenosi e altre patologie idonee. L'apparecchiatura deve essere conforme alle normative vigenti e garantire elevati standard di sicurezza, affidabilità e facilità d' uso.

ART. 2 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La consegna dell'apparecchiatura avverrà presso il Presidio Riuniti di questo GOM nella U.O.C. di Urologia Abilitata al Trapianto, accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, riportante obbligatoriamente:

- gli estremi dell'ordinativo di fornitura;
- luogo di consegna;

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione dovrà essere a norma di legge,

Il giorno di consegna dell'apparecchiatura è da concordare con il D.E.C. e il Direttore dell'U.O.C. di Urologia Abilitata al Trapianto di questo GOM.

I tempi per la consegna dell'apparecchiatura richiesta non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine di fornitura NSO.

Tutte le prestazioni relative alla consegna ed installazione e posa in opera dell'apparecchiatura, si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso al fine della corretta funzionalità dell'apparecchiatura. Dette prestazioni comprendono a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione; installazione compresi i necessari collegamenti, collegamenti al sistema informatico ove richiesto, verifiche tecniche post installazione, collaudo, messa in funzione dell'apparecchiatura, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura (opportunitamente documentata) ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna. L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme tecniche applicabili. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. La Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale necessario all'installazione e alla messa in servizio, alla messa a punto delle metodiche e alla formazione. Le apparecchiature devono essere corredate del manuale d'uso in duplice copia cartacea in lingua italiana e su supporto elettronico, e delle certificazioni di conformità. I materiali di consumo oggetto del contratto dovranno essere consegnati a seguito dell'emissione di regolare Commissione d'ordine della Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato e Gestione Logistica - nelle qualità e quantità descritte nell'ordinativo stesso entro otto giorni lavorativi (dalle ore 08,00 alle ore 13,00) dalla data del ricevimento dell'ordine medesimo. Per particolari casi di urgenza la Ditta è obbligata a consegnare la merce entro 24/48 ore.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora la ditta aggiudicataria durante il periodo contrattuale metta in commercio materiale analoghi a quelli oggetto della somministrazione ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà del Grande Ospedale Metropolitano di accettare la sostituzione a parità di condizioni economiche.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ad ogni consegna, il fornitore presenterà al Grande Ospedale Metropolitano, regolare fattura corredata da una copia del documento di trasporto e di una copia dell'ordinativo di acquisto.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso la Farmacia del G.O.M.

Ad ogni consegna, il Fornitore presenterà al Grande Ospedale Metropolitano, regolare fattura con l'indicazione del Codice CIG, il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione delle forniture, come di seguito esplicitato:

- Apparecchiatura: solo successivamente all'avvenuto buon esito del relativo collaudo;
- Materiale di consumo: all'accettazione della consegna;

La fatturazione dovrà essere intestata a:

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli"
Via Provinciale Spirito Santo, 24 - 89128 Reggio Calabria
Partita IVA 01367190806
Codice Univoco: UFU090

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato al G.O.M.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture mediante rimessa alla ditta, saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, sempre che a tale data l'apparecchiatura sia regolarmente collaudata ed il materiale di consumo sia stata regolarmente ricevuto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare e Capitolato Tecnico e nel presente capitolato speciale di appalto.

La fornitura e tutte le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative, eventualmente migliorate nell'offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

ART. 6 - RISCHI, VIZI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il rischio per la fornitura dei beni è a totale carico e spese dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario garantisce la fabbricazione corretta e professionale dei beni, garantisce che gli stessi saranno esenti da difetti, che saranno conformi alle condizioni individuate nel Capitolato Tecnico, e che saranno funzionalmente idonei e adatti agli scopi ivi previsti, obbligandosi a sostituire gratuitamente e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ogni bene che non rispecchia le caratteristiche descritte in appalto (e/oviziati).

ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12, e dell'allegato II.14 del Codice, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione mediante PEC.

L'Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 119 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 del Codice civile) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e

ss.mm.ii., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 del Codice civile).

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, per l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e per le ipotesi previste dal comma 7 del citato art. 117, con riportata espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata nella misura stabilita dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La garanzia verrà svincolata a seguito della verifica di conformità della fornitura e della dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva dell'Aggiudicatario e subappaltatori. In caso di risoluzione del Contratto, per le ipotesi di cui agli artt. 10 e 11 del presente Capitolato Speciale d'appalto e per le ulteriori ipotesi di legge e di contratto a favore dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia definitiva e sarà tenuto alla refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso, restando esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

ART. 10 - ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Reggio Calabria.

ART. 11 – INADEMPIENZE

Il G.O.M. individua nei Direttori delle UUOCC e nei D.E.C.- i soggetti preposti al controllo dell'esattezza delle prestazioni contrattuali.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Grande Ospedale Metropolitano, su segnalazione dei soggetti preposti, contesta, mediante pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata con provvedimento formale della Stazione Appaltante. La suddetta determinazione sarà ritenuta esecutiva, nonostante la proposizione di gravame innanzi all'Autorità giudiziaria. Nel provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta e delle ragioni per le quali l'Ospedale ritiene di disattenderle.

ART. 12 – PENALI

La Ditta aggiudicataria incorre nelle penali previste dal presente articolo in caso di inadempienza, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, ed in caso di ritardo nelle prestazioni dovute. Le penali per ritardato adempimento sono calcolate ai sensi degli articoli 126 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva diffida o disdetta, e l'Amministrazione, in tal caso, oltre a trattenere il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà alla fornitura in danno del Fornitore inadempiente, salvo il risarcimento di danni maggiori. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto tramite la PEC indicata, in fase di gara dalla ditta fornitrice, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali terrà in ogni caso conto delle disposizioni normative vigenti al momento dell'inadempimento.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Il contratto si risolve ipso iure con provvedimento motivato dell'organo deliberante del Grande Ospedale Metropolitano, previa comunicazione alla Ditta dell'inizio del procedimento, oltre che nei casi sopra indicati, nei seguenti casi :

- 1) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 2) per motivate esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione;
- 3) in caso di modifiche soggettive ai sensi dell'art.120 D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.;
- 4) nel caso del venir meno dopo la stipula del contratto dei requisiti generali previsti dall'art. 94 – 95 – 96 - 97 D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318cp, 319cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il G.O.M. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il G.O.M., ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dal contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 4.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di questo Grande Ospedale Metropolitano, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge. Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico. Ai sensi dell'art.68 del R.D. 827/24, sono escluse le offerte provenienti da ditte, anche in A.T.I., che nell'esecuzione di precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento di imprese formalmente costituito, gli adempimenti che nel presente capitolato sono richiesti all'aggiudicatario dell'appalto, debbono intendersi riferiti all'impresa mandataria (capogruppo) o al legale rappresentante della società eventualmente costituita dalle imprese costituenti il raggruppamento. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana. Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. Questo G.O.M. si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, a suo insindacabile giudizio, senza che le Ditte abbiano nulla a che pretendere nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'appalto nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico di Gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli del presente "Capitolato speciale d'appalto".

**FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**